

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato territorio e ambiente
Servizio valutazione ambientale

Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12

“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009”.

**Linee Guida VIA – VAS
Approfondimento normativo**

Premessa:

Il seguente documento rappresenta una “Guida” alla legge regionale n. 12 del 2009 che sulla base della normativa nazionale, ha ridefinito il procedimento sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) e introdotto la normativa in materia di valutazione ambientale strategica (VAS).

Esso è stato redatto a seguito di un primo periodo di applicazione della normativa (circa un anno), in modo da verificare la corretta applicazione della stessa e individuare gli eventuali aspetti problematici che possono creare dubbi di interpretazione.

L'obiettivo è quindi quello di approfondire i contenuti della normativa, con particolare riferimento agli aspetti procedurali introdotti.

Si sottolinea che le seguenti “Linee guida” sono un “documento dinamico” che verrà implementato e integrato laddove con la prosecuzione dell'applicazione della normativa emerga la necessità di approfondire ulteriormente eventuali aspetti.

Si precisa, inoltre, che sono stati approfonditi in modo specifico il Capo II e il Capo III, in quanto in essi vengono dettagliati i procedimenti di VAS e VIA (a questo scopo è stato riportato per esteso anche il testo degli articoli).

Ad ogni modo per i casi di dubbia interpretazione si invita a contattare la Struttura regionale competente (Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente) sottoponendo un “quesito” relativo alla situazione specifica.

Il ricorso al cosiddetto “quesito”, tramite corrispondenza con la Struttura competente (consistente in una lettera di richiesta informazioni, eventualmente integrata di documentazione progettuale, e conseguente risposta della Struttura competente) può essere utilizzato anche per specifici casi, che saranno illustrati successivamente.

Esame degli articoli

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Articolo 2 (Definizioni)

Nel suddetto articolo sono elencate le definizioni delle principali “parole chiave” presenti nella normativa.

Articolo 3 (Struttura competente)

Nel suddetto articolo sono illustrate le competenze della Struttura regionale (Servizio valutazione ambientale) cui spetta l’applicazione della normativa.

Articolo 4 (Disposizioni procedurali generali)

Le disposizioni illustrate nel suddetto articolo sottolineano in particolare i seguenti aspetti:

comma 1: facoltà da parte della Struttura competente di ricorrere alla convocazione di Conferenze dei Servizi (ai sensi della l.r. n. 19 del 2007 – “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) per l’acquisizione dei pareri/assenso/elementi di valutazione/ecc. necessari per la formulazione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA;

comma 2: facoltà da parte della Struttura competente, nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, di concertare con i soggetti coinvolti nei procedimenti modalità volte alla semplificazione e all’efficacia degli stessi;

comma 3: facoltà del proponente di richiedere alla Struttura competente di non rendere pubblica parte della documentazione presentata (per ragioni di segreto industriale o commerciale), contemperando le esigenze di interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico di accesso alle informazioni.

Articolo 5 (Disposizioni per il coordinamento e le semplificazioni dei procedimenti)

Le disposizioni illustrate nel suddetto articolo sottolineano in particolare la necessità di coordinamento fra le diverse procedure di valutazioni ambientali.

comma 1: illustra le esigenze di coordinamento fra la procedura di VIA e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) necessaria per i progetti che ricadono nell’ambito di applicazione del D.lgs. 59/2005.

comma 2: illustra le esigenze di coordinamento e integrazione fra la valutazione ambientale svolta in sede di VAS o di VIA e la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8.

comma 3: illustra la facoltà di coordinamento fra la procedura di VAS e la verifica di assoggettabilità a VIA prevista dall'articolo 17

comma 4: sottolinea la relazione ed il coordinamento che deve sussistere tra Piani/Programmi sottoposti a procedura di VAS e le successive procedure di VIA relative a progetti derivanti dai suddetti P/P;

Capo II – Valutazione ambientale strategica

Articolo 6

(Ambito di applicazione della VAS)

Il suddetto articolo definisce l'ambito di applicazione della procedura di VAS.

comma 1:

Sono soggetti a VAS i seguenti piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- a) *elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi comprese le varianti sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili effetti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 8/2007."*

I piani/programmi (P/P) da sottoporre a VAS sono gli strumenti di governo del territorio le cui prescrizioni hanno effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Per chiarire il concetto di "effetti significativi" si rinvia all'allegato C della legge regionale (che riprende l'allegato II della Direttiva 2001/42/CE).

Sono quindi elencati due gruppi di P/P per i quali, in virtù dei possibili effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, è necessario attivare una procedura di VAS.

a)

in questo gruppo sono elencati P/P che per essere sottoposti a procedura di VAS devono presentare contemporaneamente due requisiti:

- devono riguardare i settori elencati (es. agricolo, energetico, gestione rifiuti, ecc.),
- devono rappresentare il quadro di riferimento per i singoli progetti che ricadono nella normativa VIA (in quanto previsti dagli Allegati A o B della normativa, e quindi sottoposti a livello progettuale a procedure di VIA o di verifica a VIA).

es.:

- “Piano energetico” (nel caso in cui rappresenta quadro di riferimento per progetti da sottoporre alle procedure di VIA quali ad. es. centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, impianti di teleriscaldamento, ecc.);
- “Piano trasporti” (nel caso in cui rappresenta quadro di riferimento per interventi che riguardano nuove infrastrutture da sottoporre alle procedure di VIA);
- Piano rifiuti (nel caso in cui rappresenta quadro di riferimento per interventi di smaltimento o gestione rifiuti e realizzazione di opere da sottoporre alle procedure di VIA, ad es. nuove discariche, ecc.).

b)

In questo gruppo rientrano i P/P per i quali è necessario attivare una valutazione di incidenza, in quanto aventi effetti su SIC o ZPS. In questo caso le norme di riferimento sono la Direttiva 92/43/CE e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Per i suddetti P/P, a prescindere dal settore trattato o dal fatto che prevedano interventi progettuali specifici o meno, nel momento in cui risulta necessaria la procedura di valutazione di incidenza, ne deriva anche la necessità di procedura di VAS. Per la procedura di VI i riferimenti regionali sono :

- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”, art 7 “Valutazione di incidenza”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 1815/2007 “Disciplina di applicazione della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’ art. 7, comma 6, della l.r. 21 maggio 2007, n. 8”.
- Riferimento online:
http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/conservazione/natura2000/default_i.asp

comma 2:

“Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS è necessaria qualora la Struttura competente valuti che possano comunque avere effetti negativi significativi sull’ambiente.”

Il suddetto comma di fatto introduce il concetto di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

I P/P che presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 1, ma che riguardano ambiti territoriali contenuti (quindi non a scala regionale, ma locale), e le modifiche minori dei P/P già approvati, sono sottoposti a VAS solo previa valutazione da parte della Struttura competente.

La suddetta valutazione avviene tramite la procedura di verifica di assoggettabilità (prevista dal successivo articolo 8).

Un esempio ricorrente di P/P che rientra nel suddetto comma 2, e che come tale è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità, è rappresentato dai PUD (Piani Urbanistici di Dettaglio).

Si sottolinea che i PUD sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità (in quanto riguardano la pianificazione urbanistica e riguardano ambiti territoriali contenuti) solo nel caso in cui rappresentino anche quadro di riferimento per singoli interventi da assoggettare alle procedure di VIA.

Pertanto si ribadisce che i PUD sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS mediante la procedura prevista dall’articolo 8, solo laddove prevedono interventi progettuali di cui agli Allegati A e B della legge regionale 12/09 (es. nuove volumetrie che singolarmente o nell’insieme superano 10.000 mc., nuove viabilità superiori a 500 mt., ecc.).

Laddove il PUD necessita di valutazione di incidenza in quanto interferisce con un'area SIC o ZPS, automaticamente è necessaria la verifica di assoggettabilità (a prescindere dal tipo di intervento).

comma 3:

“La struttura competente valuta se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente.”

Il suddetto comma definisce la facoltà da parte della Struttura competente di richiedere l'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità per P/P non rientranti tra le tipologie elencate nel comma 1, che costituiscono comunque quadro di riferimento per progetti, che **non necessariamente** debbono essere da sottoporre a VIA.

Questa procedura prende avvio con una verifica preliminare presso la Struttura competente (tramite specifico quesito) di significatività degli impatti negativi che potrebbero esservi per l'ambiente a seguito dell'attuazione del piano considerato. Lo screening è effettuato dall'autorità proponente con la predisposizione di un documento da sottoporre alla valutazione della struttura competente, la quale stabilirà se proseguire con la verifica di assoggettabilità o meno. La decisione della struttura competente è comunicata con lettera all'autorità proponente.

comma 4:

“4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di intervento conseguenti a dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di protezione civile;

d) le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.”

Il suddetto comma elenca le tipologie di P/P che per la loro natura sono comunque sempre esclusi dalle procedure di VAS (intendendo sia la VAS vera e propria, sia la Verifica di assoggettabilità).

Sono esclusi dalla VAS piani e programmi collegati a situazioni di pericolo e aventi carattere di somma urgenza o che sono coperti da segreto di Stato: es. piani attinenti alla difesa nazionale o piani in materia di protezione civile.

Sono inoltre esclusi dalla VAS i piani e programmi che hanno carattere esclusivamente finanziario o di bilancio. Sono infine escluse dalla VAS le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), comma 4, limitatamente ai casi in cui queste apportino variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.

comma 5

“5. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità di strumenti attuativi di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati.”

Il suddetto comma sottolinea l'importanza di evitare duplicazioni nei processi di valutazione definendo che per gli strumenti attuativi di Piani urbanistici già sottoposti a VAS, non è necessario attivare una ulteriore valutazione ambientale laddove non comportino variante,. Viceversa, nel caso di varianti, sarà necessario sottoporre a nuova valutazione ambientale solo gli aspetti non precedentemente valutati nelle procedure di VAS effettuate sui Piani sovraordinati.

Questo comma assumerà tutta la sua efficacia semplificatrice soprattutto una volta che la procedura di VAS sarà a regime e l'insieme della filiera di pianificazione territoriale-urbanistica sarà stata interessata dalla valutazione ambientale strategica.

Articolo 7 (Modalità di svolgimento)

“1. La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;*
- b) la concertazione di avvio del processo di VAS;*
- c) l'elaborazione del rapporto ambientale;*
- d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;*
- e) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;*
- f) la decisione;*
- g) l'informazione sulla decisione;*
- h) il monitoraggio.*

2. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua approvazione. Essa è preordinata a garantire che gli effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”

Il suddetto articolo riassume le varie fasi che caratterizzano la procedura di VAS. Viene, inoltre, sottolineato che il procedimento di VAS deve essere avviato (dall'autorità procedente o dal proponente) contestualmente al processo di formazione del Piano.

Pertanto è fondamentale il concetto per cui la procedura di VAS non deve essere intesa quale un procedimento di valutazione di un P/P “già confezionato”, ma bensì un processo di analisi e valutazione degli aspetti ambientali inerenti il P/P che procede parallelamente alla preparazione del medesimo, al fine di garantire che gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P siano presi in considerazione durante l'elaborazione dello stesso (e quindi prima dell'approvazione).

In tal modo è possibile assicurare il rispetto delle finalità della VAS individuate dalla Direttiva 42/2001/CE, art. 1, dal D.lgs 152/06, parte I e art. 4, comma 4, lettera a) e richiamate dall'art. 1, comma 2 della l.r. 12/09.

Articolo 8 (Verifica di assoggettabilità)

“1. L'autorità procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri.

2. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo.

3. La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni.

4. La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente.

5. La struttura competente, sentita l'autorità procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione.

7. Al fine di contemperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilità per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/1998, è reso pubblico:

a) unitamente alla pubblicazione di cui all'articolo 11, comma 2, in caso di assoggettabilità;

b) con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 30, comma 3, in caso di non assoggettabilità.”

L'articolo 8 illustra la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dei P/P. Sono quindi sottoposti alla suddetta procedura i P/P di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Un esempio di P/P da sottoporre a procedura di Verifica di assoggettabilità è rappresentato dai PUD (Piani Urbanistici di Dettaglio) che comportano la realizzazione di interventi a loro volta attinenti alle procedure di VIA.

Al fine dell'attivazione della procedura di Verifica il proponente presenta alla Struttura competente la relativa istanza corredata da un rapporto preliminare (redatto sulla base dei criteri dell'Allegato C della legge 12/2009, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dell'attuazione del P/P, con riferimento ai suddetti criteri).

Si sottolinea che per permettere una migliore valutazione, oltre a rispondere ai criteri di cui all'Allegato C, il suddetto documento (Rapporto preliminare) deve contenere anche i dati tecnici e le informazioni finalizzate ad una comprensione delle azioni previste dal P/P (quindi una dettagliata illustrazione del P/P stesso).

Inoltre, si ritiene necessario sia fornita anche una documentazione progettuale che contribuisca alla migliore comprensione del P/P e alla sua visualizzazione (ad es. nel caso di un PUD sarà necessario fornire anche adeguata documentazione cartografica).

Infatti, sebbene non esplicitato nella norma, la Struttura competente deve valutare se la documentazione presentata è sufficiente per potere procedere con la *verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P*; in caso contrario, qualora mancassero dati o informazioni, vengono richieste eventuali integrazioni e definiti dei tempi per la consegna, sospendendo l'iter procedimentale in attesa che queste vengano presentate..

Si ricorda, infine, che tutta la documentazione (compresi quindi anche gli elaborati progettuali) deve essere presentata su supporto informatico (di preferenza con file pdf), in modo da poter poi rendere disponibile la documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti nell'istruttoria (e rendere più agevole la consultazione).

Per quanto concerne l'istruttoria, la Struttura competente, in accordo con l'autorità procedente o il proponente, individua e consulta i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, che sulla base delle loro competenze sono coinvolti dalla realizzazione del P/P al fine dell'espressione di eventuali osservazioni. Tali soggetti possono variare in funzione del tipo di piano esaminato (es. il Comune, o i Comuni territorialmente interessati, le Strutture regionali competenti, ecc.).

Si precisa che in questa fase non vengono acquisiti “pareri” ai sensi di legge da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale coinvolti nell'istruttoria, ma “osservazioni” che contribuiscono alla decisione finale di verifica di assoggettabilità.

La struttura competente valuta l'entità degli effetti del P/P (secondo i criteri di cui all'Allegato C), anche sulla base delle eventuali osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale e conclude il procedimento istruttorio esprimendo un provvedimento di assoggettabilità (entro 60 gg. dall'inizio dell'istruttoria).

Il provvedimento di assoggettabilità può avere due esiti differenti:

- Il P/P comporta effetti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'attivazione di una procedura di VAS “vera e propria” (ai sensi degli articoli 9 e seguenti);

- Il P/P non comporta effetti significativi sull'ambiente ed è quindi esclusa la necessità di attivare una successiva procedura di VAS (ai sensi degli articoli 9 e seguenti); anche in questo caso, però, a seguito dell'istruttoria e delle eventuali osservazioni pervenute possono essere impartite eventuali prescrizioni/indicazioni volte a migliorare l'integrazione delle istanze ambientali nel piano.

Il provvedimento di assoggettabilità, sia che l'esito sia positivo sia che sia negativo, comprensivo delle motivazioni è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Regione:

<http://www.regione.vda.it/territorio/via/progetti>.

Articolo 9

(Concertazione di avvio del processo di VAS)

“1. Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente invia, su supporto cartaceo e informatico, alla struttura competente una relazione metodologica preliminare sui possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, redatta ai sensi dell'allegato D.

2. L'autorità procedente o il proponente avvia una consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani o programmi, con la struttura competente e gli altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, sulla base della relazione di cui al comma 1.

3. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, ove non già individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e sulla base dei criteri ivi stabiliti, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai quali trasmettere la relazione di cui al comma 1, onde acquisirne le eventuali osservazioni, da rendersi nei termini concordati e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima relazione.

4. La consultazione, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sollevate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all'articolo 10.”

Si tratta della fase iniziale del “processo di VAS” (è una fase obbligatoria), e riveste una particolare importanza. Si sottolinea, infatti, che fra le caratteristiche peculiari del processo di VAS vi è la “costruzione” congiunta del P/P e l'implementazione delle tematiche ambientali già dalle prime fasi di formazione del medesimo. Pertanto è fondamentale che sia avviato un confronto con i soggetti competenti in materia ambientale e territoriale durante l'elaborazione del P/P già dalle prime fasi di elaborazione.

Per indirizzare il suddetto confronto, l'autorità procedente/proponente deve predisporre una Relazione metodologica preliminare redatta ai sensi dell'Allegato D, nella quale è definita la metodologia da applicare alla valutazione ambientale durante la predisposizione del piano, in modo da poter più facilmente predisporre il successivo rapporto ambientale e il monitoraggio del piano.

La relazione metodologica preliminare è il documento di riferimento su cui impostare una collaborazione tra autorità procedente/proponente, struttura competente e soggetti con competenze ambientali finalizzata a impostare l'integrazione delle istanze ambientali nel processo di costruzione del P/P e definire i metodi e contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 10 e all'allegato E.

A tal fine la suddetta Relazione viene trasmessa alla Struttura competente e da qui prende avvio la concertazione di cui al presente articolo.

Sulla base delle informazioni contenute nella relazione metodologica preliminare, la Struttura competente avvia una consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e territoriale al fine di acquisirne le eventuali osservazioni (entro 30 gg. dalla trasmissione della relazione). I soggetti competenti in materia ambientale e territoriale sono individuati dalla Struttura competente in collaborazione con l'autorità procedente/proponente, qualora non siano già stati individuati in precedenza (nei casi in cui vi sia stata una verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8). Si viene così a formare un “tavolo tecnico di lavoro” per lo specifico P/P che dovrebbe accompagnare

la costruzione del piano e mantenersi invariato nel tempo, fino alla conclusione dell'iter procedimentale.

A conclusione della suddetta consultazione, entro 90 gg. dalla trasmissione della Relazione metodologica preliminare, la Struttura competente definisce quindi la portata e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel rapporto ambientale.

Articolo 10

(Redazione del rapporto ambientale)

“1. La redazione del rapporto ambientale spetta all'autorità procedente o al proponente.

2. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale, con particolare riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile, stabiliti dall'Unione europea, dai trattati e dai protocolli internazionali, nonché dalle disposizioni normative o programmatiche statali o regionali.

*3. Il rapporto ambientale concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma e indica i criteri di compatibilità ambientale, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio. Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta, ai sensi **dell'allegato E**, gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.*

4. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”.

In questo articolo sono definite le caratteristiche del “Rapporto ambientale”, documento che *“costituisce parte integrante del P/P e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione”*; in esso devono essere esplicitate le modalità con cui le tematiche ambientali sono state implementate nel P/P, definendo gli effetti significativi del P/P sull'ambiente. Il Rapporto ambientale è considerato un documento elaborato contestualmente alla predisposizione del Piano, diventando così esso stesso un elaborato proprio del Piano. In tal senso il Rapporto ambientale è anche il frutto del processo di collaborazione e confronto costruttivo tra estensore del Piano e colui che deve analizzare in particolare gli aspetti ambientali e contribuire alla loro integrazione nel Piano (comma 2). Si capisce quindi come il Rapporto ambientale, come esplicitato dal comma 3, partecipi alla formazione del sistema di obiettivi ed azioni del piano.

Pertanto, sviluppando i contenuti elencati nell'Allegato E, che sono gli stessi richiesti dalla normativa europea e nazionale, e sulla base delle risultanze della concertazione svolta ai sensi dell'articolo 9, l'autorità procedente/proponente redige il “Rapporto ambientale” che *“concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del P/P, e indica i criteri di compatibilità ambientale, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità di monitoraggio”*.

L'articolo, al comma 3, sottolinea inoltre l'importanza dell'illustrazione delle alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del P/P; in particolare devono essere sviluppate ipotesi di “scenari” differenti in relazione a varie tipologie di azioni e obiettivi del P/P, valutando gli effetti significativi sull'ambiente delle varie alternative, e motivando le alternative scartate.

Articolo 11

(Partecipazione)

“1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, è trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell'avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. Qualora si tratti di varianti

sostanziali al PRG, la proposta di piano o di programma coincide con il testo preliminare adottato dal Comune proponente.

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente provvede alla pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente:

a) il titolo della proposta di piano o di programma;

b) il proponente;

c) l'autorità procedente;

d) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o del programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 e alla pubblicazione di cui al comma 2, il Comune proponente provvede alla pubblicazione mediante deposito in pubblica visione degli atti della variante adottata e della deliberazione di adozione, presso la segreteria del Comune stesso; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di presentare osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere dei termini di cui al comma 6.

4. Il piano o programma, il rapporto ambientale e il rapporto di sintesi sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale e del pubblico, mediante deposito presso gli uffici della struttura competente, dell'autorità procedente e del proponente, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

5. La struttura competente pubblica sul sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web dell'autorità procedente o del proponente.

6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 ovvero, nel caso di varianti sostanziali al PRG, da quella di cui al comma 3, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e all'autorità procedente o al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

7. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi della normativa vigente per piani e programmi specifici, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni di cui al presente titolo.”

Con il suddetto articolo, di fatto, viene definito l'avvio dell'istruttoria del procedimento di VAS.

L'autorità procedente/proponente trasmette a tal fine la proposta di P/P, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso alla Struttura competente. Si sottolinea che tutta la documentazione deve essere trasmessa anche su supporto informatico (preferibilmente in formato pdf), allo scopo di poterla inserire sul sito web della Regione e facilitare in tal modo la consultazione.

A questo punto la Struttura competente (previa verifica di completezza della documentazione) informa dell'avvenuta ricezione della suddetta documentazione i soggetti competenti in materia ambientale e territoriale per la formulazione delle osservazioni/indicazioni.

Quindi, l'autorità procedente/proponente provvede contestualmente a rendere pubblico l'avvio della suddetta procedura (mediante avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale) indicando le sedi ove sarà consultabile la documentazione.

L'evidenza pubblica e la possibilità di consultazione devono essere implementate anche mediante l'utilizzo dei siti web (pagine web della Regione e dell'autorità procedente/proponente).

La suddetta fase di partecipazione pubblica e la consultazione con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale hanno una durata di 60 gg. (dalla data di pubblicazione sul BUR); pertanto entro questi termini di tempo chiunque può formulare proprie osservazioni relative al P/P presentato e al Rapporto ambientale, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi.

Nello stesso termine di tempo i soggetti competenti in materia ambientale e territoriale esprimono le loro eventuali osservazioni, e i pareri previsti per legge.

Articolo 12

(Procedimento di valutazione ambientale strategica)

“1. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, cura l'istruttoria, valuta la documentazione presentata e le osservazioni pervenute ed esprime il parere entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 6.

2. Ove necessario, l'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvedono, sulla base del parere di cui al comma 1, alla revisione del piano o del programma, al fine di presentarli per l'approvazione. Nella revisione possono essere coinvolti altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.

3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il Comune proponente, a seguito del parere di cui al comma 1, nonché degli eventuali adeguamenti apportati alla variante, adotta il testo definitivo della medesima.

4. Il piano o programma, il rapporto ambientale, il parere di cui al comma 1 e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione sono trasmessi all'organo competente per l'approvazione del piano o del programma.”

L'articolo illustra il procedimento istruttorio di VAS, con specifico riferimento alla fasi di valutazione, formulazione del parere di VAS, e approvazione del P/P.

Successivamente alla conclusione della fase di partecipazione pubblica, la Struttura competente prosegue con l'istruttoria, valutando la documentazione istruttoria (P/P, Rapporto ambientale, le osservazioni eventualmente pervenute e i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e territoriale), e formula entro 90 gg. (dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11), il parere di VAS, trasmettendo poi lo stesso all'autorità procedente/proponente.

A seguito del suddetto parere l'autorità procedente/proponente, ove necessario, adegua il P/P in base alle indicazioni in esso contenute (collaborando a tal fine con la struttura competente e eventualmente con i soggetti competenti in materia territoriali e ambientali).

In ogni caso, l'autorità procedente/proponente deve produrre una “dichiarazione di sintesi”, definita dall'articolo 2, comma 1, lettera v) dove specifica come nel proprio P/P ha tenuto conto delle risultanze del parere di VAS. La dichiarazione di sintesi è indispensabile ai fini dell'approvazione da parte dell'organo competente, in quanto rappresenta l'atto che documenta come l'autorità procedente/proponente ha tenuto conto dei principi di sostenibilità ambientale e integrato le tematiche ambientali nel Piano, concetti che sono il fondamento stesso della valutazione ambientale strategica.

Articolo 13

(Informazione sull'approvazione del piano e del programma)

“1. L'atto di approvazione del piano o del programma contiene:

a) il parere espresso dalla struttura competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

b) la dichiarazione di sintesi;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 14.

2. L'autorità procedente provvede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di avvenuta approvazione del piano o del programma, con l'indicazione della sede ove prendere visione del piano o del programma approvato e della documentazione oggetto dell'istruttoria. Tale avviso è reso pubblico attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.”

L'atto con il quale viene approvato il P/P deve quindi contenere (o comunque richiamare) anche i seguenti documenti del processo di VAS:

- parere espresso dalla Struttura competente,
- dichiarazione di sintesi,
- misure di monitoraggio previste.

Dell'avvenuta approvazione del P/P deve essere data evidenza pubblica mediante avviso sul BUR e i siti web della Regione e dell'autorità procedente/proponente (con indicazione delle sedi nelle quali prendere visione di tutta la documentazione).

Articolo 14 (Monitoraggio)

“1. Il monitoraggio assicura il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

2. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente o dal proponente e i relativi risultati devono essere trasmessi periodicamente alla struttura competente per consentirne la valutazione.

3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il monitoraggio di cui al comma 1 è effettuato dal Comune proponente.

4. Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell'ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma e, comunque, sono sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.”

Il processo di VAS non si esaurisce con l'approvazione del P/P, ma continua mediante il monitoraggio che “*assicura il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati*”. Il P/P, pertanto, deve essere sottoposto a controlli finalizzati a valutarne l'efficacia (livello di attuazione del P/P nel tempo e raggiungimento degli obiettivi inizialmente individuati) e gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del P/P, anche al fine di individuare eventuali effetti negativi sull'ambiente, e consentire di conseguenza l'adozione di misure correttive.

A tal fine è opportuna l'individuazione di indicatori (che possono essere i più svariati a seconda del tipo di P/P e della loro tipologia, ad. es. possono essere descrittivi, prestazionali, di efficienza, di sostenibilità) capaci di descrivere l'ambiente iniziale, e successivamente misurare gli effetti sul territorio derivanti dall'attuazione del P/P. Tali indicatori, o almeno una parte di essi, sono già definiti nelle fasi iniziali del Piano (fase di concertazione di avvio del processo di VAS di cui all'articolo 9) ed elaborati nel rapporto ambientale: durante il monitoraggio l'aggiornamento dei dati necessari alla loro elaborazione permetterà di evidenziare i cambiamenti intervenuti e gli eventuali effetti dell'applicazione del Piano sull'ambiente. Oltre agli indicatori è auspicabile che un programma di monitoraggio preveda anche uno scadenziario per l'aggiornamento dei dati e per la valutazione periodica dell'attuazione del piano.

Il monitoraggio deve essere effettuato dall'autorità procedente/proponente (le cui responsabilità, modalità di azione e risorse finanziarie devono essere già individuate dal P/P stesso).

Periodicamente le risultanze del monitoraggio devono essere trasmesse alla Struttura competente, che, congiuntamente con i soggetti competenti in materia ambientale, valuta la documentazione, prescrivendo eventuali misure correttive. In questa fase si può parlare di una valutazione in itinere.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive, deve essere data adeguata informazione sui siti web della Regione e dell'autorità procedente/proponente.

Capo III

Valutazione di Impatto Ambientale

Premessa:

Si tratta di una **procedura limitata a progetti e opere**. La valutazione di impatto ambientale è una procedura, di fatto, già in vigore dal 1991 nell'ambito della nostra Regione (anno di entrata in vigore della l.r. 6/1991, prima normativa regionale in materia, poi modificata con l.r. 14/1999). Non si tratta quindi di una procedura "nuova" in ambito regionale, tuttavia la nuova normativa apporta alcune modifiche alla legislazione precedente, che si ritiene opportuno affrontare in questa sede al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi.

Principali novità introdotte (rispetto alla precedente l.r. 14/1999)

- Introduzione della procedura di Verifica di assoggettabilità (scomparsa della procedura di VIA semplificata)
- Modifiche nelle voci e soglie degli allegati
- Procedura di VIA e valutazione finale effettuata su progetto definitivo
- Maggiore possibilità di partecipazione pubblica
- Possibilità di modificazioni/integrazioni del progetto in corso di valutazione (a seguito delle osservazioni/pareri pervenuti)
- importanza del monitoraggio sia in fase di esecuzione sia in fase di gestione delle opere

Esame degli articoli

Articolo 15

(Ambito di applicazione)

Sono soggetti a VIA i seguenti progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente:

a) i progetti di cui all'allegato A e le loro modifiche sostanziali;

b) i progetti che risultano assoggettabili a VIA ai sensi dell'articolo 17.

2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso la struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

b) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

Il suddetto articolo definisce l'ambito di applicazione della procedura di VIA.

Sono pertanto soggetti procedura di VIA i seguenti progetti:

- progetti di cui Allegato A e le loro modifiche sostanziali
- progetti che risultano assoggettabili a VIA ai sensi dell'articolo 17

Le soglie dimensionali (ove previste) dei progetti di cui agli Allegati A e B sono ridotte del 50 % nel caso di interventi ricadenti nelle aree naturali protette individuate ai sensi di legge (quindi i Parchi e le Riserve Naturali presenti sul territorio) come definito all'art. 15, comma 2.

Sono esclusi dal campo di applicazione della legge singoli interventi disposti in via d'urgenza (per salvaguardare incolumità persone, pericolo imminente, calamità, ecc.) ai sensi della normativa in materia di Protezione Civile. Nel caso in cui singoli interventi sono esclusi dalla VIA, la Struttura competente deve comunque attivare una procedura di informazione pubblica.

Articolo 16 **(Modalità di svolgimento)**

La VIA è avviata dal proponente e comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;*
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;*
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;*
- d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;*
- e) la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti delle consultazioni;*
- f) la decisione;*
- g) l'informazione sulla decisione;*
- h) il monitoraggio.*

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

Il suddetto articolo riassume la varie fasi che caratterizzano la procedura di VIA

- A) verifica di assoggettabilità (ove prevista)
- B) definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale (ove richiesto)
- C) attivazione, (eventuale richiesta di integrazioni), pubblicazione
- D) consultazioni e concertazioni
- E) valutazione
- F) decisione
- G) informazione
- H) monitoraggio

Viene, inoltre, sottolineata l'importanza di motivare adeguatamente l'eventuale valutazione negativa di VIA di progetti inseriti in Piani e Programmi precedentemente valutati favorevolmente con procedura di VAS (ricordando quindi l'importanza della coerenza valutativa nei vari stadi della pianificazione ed evitando la sovrapposizione di valutazioni su temi analoghi).

Articolo 17 **(Verifica di assoggettabilità)**

Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:

- a) i progetti di cui all'allegato B;*
 - b) le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B;*
 - c) i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.*
- 2. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico.*
- 3. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.*

4. La struttura competente individua altresì i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l'espressione di eventuali osservazioni.
5. La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità.
6. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.
7. L'esito della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il suddetto articolo definisce la procedura di Verifica di assoggettabilità, che rappresenta una delle principali novità normative introdotte.

Sono pertanto sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità i suddetti interventi:

- A) progetti di cui all'allegato B;
- B) modifiche sostanziali (dei progetti Allegato A e Allegato B);
- C) progetti la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune.
(quindi interventi di qualsiasi natura ed entità per i quali, in virtù dei potenziali impatti sull'ambiente, il proponente stesso, o il Comune coinvolto territorialmente, decidono di propria iniziativa di attivare una procedura di verifica).

Al fine dell'attivazione della procedura di Verifica il proponente presenta alla Struttura competente la relativa istanza corredata dal progetto dell'intervento (almeno ad un livello di progettazione preliminare) e dallo studio preliminare ambientale (redatto ai sensi dell'allegato G della legge). Ai sensi di legge questo secondo elaborato dovrà essere consegnato anche su supporto informatico. Si richiede, però, che venga fornita tutta la documentazione (compresi quindi anche gli elaborati del progetto) su supporto informatico (di preferenza con files pdf), in modo da poter poi rendere disponibile la documentazione e la consultazione della stessa con i soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti nell'istruttoria.

La Struttura competente effettua una verifica di completezza della documentazione (nei primi 10 gg.), e richiede eventuali integrazioni (definendo dei tempi per la consegna).

La Struttura competente, nell'ambito della propria istruttoria, individua e consulta i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale coinvolti dalla realizzazione dell'intervento al fine dell'espressione di eventuali osservazioni (es. Strutture regionali che dovranno esprimere un parere ai sensi di legge, Comune interessato per territorio, ecc.). Si precisa che in questa fase non vengono acquisiti "pareri" ai sensi di legge da parte dei suddetti soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria, ma "osservazioni" che contribuiscono alla decisione finale di verifica di assoggettabilità. Si sottolinea che, nel caso di provvedimento di esclusione dalla VIA, il proponente dovrà comunque procedere con l'acquisizione dei singoli pareri ambientali previsti dalle leggi di settore. In altre parole è opportuno ricordare che la procedura di verifica NON deve essere intesa alla stregua della "precedente" procedura semplificata, e quindi NON si conclude con un'autorizzazione ambientale alla realizzazione del progetto.

La Struttura competente, sulla base delle eventuali osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti coinvolti, e valutando l'entità degli impatti dell'intervento (secondo i criteri di cui all'Allegato F) conclude il procedimento istruttorio ed esprime un provvedimento di assoggettabilità (entro 45 gg. dall'inizio dell'istruttoria).

Il provvedimento di assoggettabilità (che è reso pubblico mediante pubblicazione anche sul sito web della Regione: <http://www.regione.vda.it/territorio/via/progetti>) può quindi avere due esiti differenti:

- Il progetto comporta impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere un successivo esame congiunto con procedura di VIA (ai sensi degli articoli 18 e seguenti);
- Il progetto non comporta impatti significativi sull'ambiente ed è quindi esclusa la necessità di attivare una successiva procedura di VIA con esame congiunto da parte delle Strutture competenti (ai sensi degli articoli 18 e seguenti); anche in questo caso, però, a seguito dell'istruttoria e delle eventuali osservazioni pervenute possono essere impartite delle prescrizioni/indicazioni (ad es. approfondimenti o adeguamenti progettuali da effettuare nelle successive fasi progettuali in sede di acquisizione dei singoli pareri ambientali).

Art 18

(Contenuti studio di impatto ambientale)

Il proponente, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare, può richiedere, mediante apposita istanza, una fase di consultazione con la struttura competente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il proponente deve presentare alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, corredato:

a) del progetto preliminare;

b) dello studio preliminare ambientale, comprensivo dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.

3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il proponente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, nella quale:

a) verifica, sulla base della documentazione disponibile, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali incompatibilità con la normativa vigente;

b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

c) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili e della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti.

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

È facoltà del proponente attivare una concertazione con la Struttura competente al fine di determinare i contenuti dello Studio di impatto e che consiste nelle seguenti fasi:

- Presentazione dell'istanza con un piano di lavoro per la redazione dello Studio di impatto corredato dallo studio preliminare ambientale e dal progetto preliminare;
- La Struttura competente, consultandosi con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, entro 60 gg. si esprime in merito a :
 - Verifica eventuali incompatibilità normative;
 - Esame alternative di progetto;
 - Pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, il dettaglio e le metodologie per la redazione dello Studio di impatto ambientale.

Si tratta quindi di una procedura facoltativa che il proponente può attivare già in fase di progettazione preliminare al fine di concertare i contenuti dello Studio di impatto ambientale. Si sottolinea che in questa fase viene data particolare importanza all'analisi delle alternative proposte. Inoltre in questa fase possono essere fatte rilevare da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale "eventuali incompatibilità con la normativa vigente" (quindi con le varie normative ambientali).

In considerazione che la procedura di VIA ai sensi della nuova norma comporta la redazione di un progetto definitivo (i cui costi sono ovviamente maggiori rispetto a quelli della progettazione preliminare), la fase di concertazione può rappresentare un modo per valutare anche l'opportunità di procedere con l'iniziativa voluta, consentendo, tramite il confronto con le diverse strutture responsabili della valutazione, di evidenziare eventuali problematiche e di correggere parti della progettazione in una fase ancora preliminare.

Art 19 (Studio di impatto ambientale)

La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, sono a carico del proponente.

2. Lo studio di impatto ambientale è predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato H e nel rispetto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, qualora attivata.

3. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso. La documentazione deve essere predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico.

Lo Studio di impatto ambientale è predisposto secondo le indicazioni di cui all'Allegato H (e degli esiti della consultazione ai sensi dell'art 18 qualora attivata); Allo Studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica.

Articolo 20 (Presentazione dell'istanza)

L'istanza di VIA è presentata alla struttura competente dal proponente ed è corredata:

a) del progetto definitivo;

b) dello studio di impatto ambientale;

c) della sintesi non tecnica;

d) dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.

2. Dei documenti di cui al comma 1 deve, altresì, essere presentata copia conforme all'originale su supporto informatico.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la struttura competente verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni, determinando, in accordo con il proponente, il termine entro cui presentarle. Decorso tale termine senza che siano state presentate integrazioni, il progetto si intende non presentato. Nel medesimo termine, la struttura competente individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da coinvolgere ai sensi dell'articolo 22.

4. La documentazione di cui al comma 1, eventualmente integrata ai sensi del comma 3, è depositata dal proponente presso gli uffici della struttura competente nel numero di copie dalla medesima richiesto e presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento.

5. La struttura competente, contestualmente al deposito di cui al comma 4, provvede a:

a) dare notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione sul sito web della Regione, nonché mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati. Tali pubblicazioni devono contenere le informazioni essenziali relative al progetto, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;

b) trasmettere l'istanza, completa degli allegati, ai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale o relativi al patrimonio culturale.

6. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione e per la valutazione e la decisione.

7. A cura del proponente, su di un quotidiano a diffusione regionale, deve essere data comunicazione dell'avvenuto deposito ed essere fornita una breve descrizione del progetto, con l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza.

8. Sul sito web della Regione è pubblicato e aggiornato l'iter del procedimento ed è data notizia dell'eventuale presentazione di modifiche sostanziali e integrazioni del progetto.

Al fine dell'attivazione della procedura di VIA il proponente presenta alla Struttura competente l'istanza corredata dai seguenti documenti:

- Elaborati progettuali ad un livello di progettazione definitiva;
- Studio di impatto ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Elenco autorizzazioni, pareri, ecc. necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera: il suddetto elenco serve per la verifica dei vincoli territoriali e ambientali presenti sul territorio interessato dall'opera e per l'individuazione dei pareri ambientali necessari (e quindi dei soggetti con competenze ambientali e territoriali da coinvolgere nell'istruttoria).

Si sottolinea l'importanza che tutta la suddetta documentazione sia fornita anche su supporto informatico (preferibilmente in formato pdf) in modo da rendere più agevole la disponibilità della documentazione per le fasi di consultazione e di concertazione con i soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti nell'istruttoria e con il pubblico.

La Struttura competente effettua un esame preliminare della completezza della documentazione presentata (si tratta di un esame di conformità rispetto alla rispondenza con gli Allegati della legge, non di un approfondimento tecnico delle tematiche di competenza delle singole Strutture regionali); il suddetto controllo deve avvenire entro un tempo max. di 30 gg.;

Nel caso in cui vengano richieste integrazioni vengono concordati con il proponente i tempi per la loro produzione.

La documentazione (completa delle eventuali integrazioni) viene consegnata (nel n° di copie richieste) alla Struttura competente e presso il Comune territorialmente interessato dall'opera.

Pubblicazioni e avvio dell'istruttoria:

La Struttura competente provvede a:

- dare notizia sul sito web della Regione (<http://www.regione.vda.it/territorio/via>);
- pubblicare avviso sul BUR (Bollettino Ufficiale Regionale);
- dare disposizione ai Comuni interessati per la pubblicazione sull'Albo pretorio (il proponente deve infatti depositare il progetto completo anche presso il Comune o i Comuni interessati dalle opere);

Il proponente deve provvedere a:

- dare comunicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza di VIA e sintetica descrizione del progetto su un quotidiano a diffusione regionale.

Contestualmente la Struttura competente trasmette il progetto (su supporto cartaceo o informatico a seconda delle esigenze) ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale al fine dell'acquisizione del parere di competenza;

Dalla data di pubblicazione sul BUR decorrono i termini successivi del procedimento.

La pubblicazione sul BUR avviene per un periodo di 60 giorni durante i quali avvengono le seguenti fasi:

- Consultazione con il pubblico (articolo 21)
- Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale (articolo 22)

Articolo 21

(Consultazione con il pubblico)

1. *Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.*
2. *La struttura competente può disporre che la consultazione per l'esame dello studio di impatto ambientale avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini procedurali.*
3. *L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini del provvedimento di VIA.*

Si tratta della fase durante la quale può manifestarsi la partecipazione del pubblico alla procedura di VIA.

- Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni (le quali possono contenere ulteriori elementi conoscitivi utili alla valutazione);
- la consultazione può avvenire anche mediante lo svolgimento di una inchiesta pubblica a cura della Struttura competente, con l'ausilio del proponente e del progettista dell'intervento (illustrazione del progetto, eventuale raccolta di osservazioni, relazione sui lavori svolti).

Articolo 22

(Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale)

1. *I soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale rendono le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi eventualmente indetta dalla struttura competente.*

Con il termine di “concertazione” in realtà si intende l'acquisizione nell'ambito dell'istruttoria delle determinazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale in merito al progetto al fine della valutazione finale; in questa fase vengono acquisiti anche i pareri ambientali previsti dalle norme ambientali di settore (che confluiranno poi nell'atto finale).

- Entro il termine del periodo di pubblicazione (60 giorni) la Struttura competente acquisisce i pareri da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale (Strutture regionali che devono esprimere un parere ambientale, Enti coinvolti quali Parchi, Arpa, Comuni coinvolti ecc.);
- Al fine dell'acquisizione dei suddetti pareri può essere indetta una Conferenza dei Servizi.

Articolo 23

(Valutazione)

La fase di valutazione deve essere svolta entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

2. La struttura competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, nonché le risultanze della consultazione di cui all'articolo 21 e della concertazione di cui all'articolo 22, tenendone conto nel parere di VIA.

3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione e della concertazione, può richiedere alla struttura competente:

a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA;

b) di modificare o integrare i documenti presentati.

4. Nel termine di cui al comma 3, la struttura competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.

5. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della struttura medesima.

6. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso può presentare osservazioni.

7. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

8. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.

Nel momento in cui sono terminati i 60 gg. di pubblicazione sul BUR prendono avvio le fasi di valutazione e decisione nei successivi 90 gg. (prorogabili nei casi in cui è necessario procedere ad indagini/accertamenti particolari fino ad un max. di ulteriori 60 giorni).

I suddetti termini (salvo eventuali sospensioni ed interruzioni dei tempi) si sviluppano nelle seguenti fasi:

- La Struttura competente acquisisce e valuta le risultanze della consultazione con il pubblico (eventuali osservazioni) e della concertazione con i soggetti aventi competenze ambientali e territoriali coinvolti (pareri pervenuti) e le rende note al proponente.

A questo punto (nei primi 30 gg. di valutazione) possono verificarsi due differenti situazioni:

A) La Struttura competente:

- Può richiedere al proponente integrazioni fissando una data per la presentazione delle stesse (ad es. se dai pareri dei soggetti con competenze ambientali e territoriali sono emerse necessità di avere approfondimenti progettuali al fine dell'espressione del parere di competenza);

- Può prorogare i termini istruttori nei casi in cui è necessario procedere ad indagini/accertamenti particolari fino ad un max. di ulteriori 60 giorni.

B) Il Proponente

- Può richiedere un contraddittorio con i soggetti che hanno presentato osservazioni (a seguito della consultazione con il pubblico) o che hanno formulato pareri (a seguito della concertazione con i soggetti con competenze ambientali e territoriali);

- Può decidere di modificare o integrare i documenti presentati (a seguito delle osservazioni o dei pareri ricevuti).

Nel caso in cui a seguito delle osservazioni/pareri pervenuti il proponente decide di avvalersi della facoltà di modificare/integrare il progetto, oppure nel caso in cui è la Struttura competente a richiedere integrazioni, vengono fissati dei tempi per la presentazione delle modifiche/integrazioni.

Nel caso in cui le suddette modifiche/integrazioni siano sostanziali la Struttura competente valuta l'opportunità di riattivare la partecipazione pubblica (nuova pubblicazione). Nei suddetti casi i tempi istruttori sono sospesi fino alla produzione dei nuovi elaborati (che devono essere prodotti entro tempi concordati) o ripartono con i tempi previsti per la pubblicazione.

Articolo 24 (Decisione)

La struttura competente conclude la fase di VIA con parere, da trasmettere alla Giunta regionale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 23, comma 1, per l'adozione del provvedimento di VIA, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedurali disposte ai sensi del medesimo articolo 23.

2. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti.

3. Salvi i casi previsti dall'articolo 15, comma 3, non può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla Giunta regionale su istanza del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.

Al termine della fase di valutazione la Struttura competente conclude l'istruttoria e formula il parere finale (comprensivo dei pareri ambientali previsti dalle norme di settore), trasmettendo lo stesso alla Giunta regionale.

La Giunta regionale adotta il Provvedimento finale di VIA.

Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, e per l'esercizio dei progetti; esso rappresenta "un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, in materia ambientale e di patrimonio culturale" – *Articolo 2, Definizioni*);

I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti a VIA devono essere iniziati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA (salvo che il provvedimento preveda tempi più lunghi). Trascorso il suddetto periodo (salvo proroga concessa dalla Giunta regionale), senza che siano iniziati i lavori, la procedura di VIA deve essere reiterata (pertanto eventuali richieste di proroga della validità del giudizio di compatibilità ambientale devono essere formulate alla Struttura competente, con adeguata motivazione, prima della scadenza dei termini fissati dal provvedimento).

Articolo 25 (Informazione sulla decisione)

Il provvedimento di VIA è pubblicato per estratto, a cura della struttura competente, nel Bollettino ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

2. Il provvedimento di VIA deve, inoltre, essere pubblicato integralmente sul sito web della Regione, con l'indicazione della sede ove prendere visione della documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

- Il Provvedimento di VIA è pubblicato per estratto sul BUR; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale;
- Il Provvedimento di VIA viene pubblicato integralmente anche sul sito web della Regione.

Articolo 26

(Monitoraggio)

- 1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti.*
- 2. Il monitoraggio degli impatti è effettuato dal proponente sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Il proponente deve comunicare alla struttura competente i risultati del monitoraggio e le eventuali misure correttive proposte.*
- 3. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.*
- 4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia sul sito web della Regione.*

Si sottolinea l'importanza del monitoraggio, sia in fase di esecuzione delle opere, sia in fase di gestione delle stesse al fine di "controllare" ed eventualmente gestire gli impatti ambientali causati. A questo scopo la progettazione deve contenere indicazioni circa i sistemi messi in atto dal proponente per il monitoraggio dell'opera (es. analisi ambientali effettuate nell'ambito dello sfruttamento idroelettrico di corsi d'acqua come previsto dal Piano di Tutela delle Acque; Piani di manutenzione delle opere; sistemi di controllo delle emissioni o di produzione di rifiuti da parte di attività produttive, ecc.). Prescrizioni relative ai sistemi di monitoraggio da mettere in atto possono anche essere formulate dai soggetti con competenze ambientali e territoriali nell'ambito dei pareri espressi.

L'articolo pertanto sottolinea i seguenti aspetti:

- Il provvedimento di VIA contiene indicazioni per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti (rimandando alle indicazioni progettuali, o mediante specifiche prescrizioni), al fine di assicurare il controllo sugli impatti e la corrispondenza alle prescrizioni impartite;
- Il monitoraggio viene effettuato a carico del soggetto proponente;
- I risultati del monitoraggio devono essere comunicati alla Struttura competente (e alle altre autorità ambientali competenti per settore);
- Le informazioni relative al monitoraggio sono rese pubbliche sul sito web della Regione

Capo IV – Controlli e sanzioni

Articolo 27

(Vigilanza e controllo)

Articolo 28

(sanzioni)

Capo V – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 29

(Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 30

(Abrogazioni e modificazioni di leggi)

Allegati

Allegato A (Progetti da assoggettare a procedura di VIA)

Si riportano di seguito alcune voci che si ritiene opportuno approfondire a seguito di richieste di chiarimenti pervenute al Servizio valutazione ambientale durante il primo periodo di applicazione della normativa.

Pertanto, come già indicato nelle premesse, anche questa parte delle “Linee Guida” sarà “dinamica” con possibilità di essere implementata e integrata laddove con la prosecuzione dell’applicazione della normativa emerga la necessità di approfondire ulteriormente alcune “voci” presenti nel suddetto Allegato.

19. Strade, piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 chilometri.

Sono soggetti a procedura di VIA (art. 18 e seguenti) i “nuovi” tratti di viabilità (sia essa statale, regionale, comunale, privata, asfaltata o meno, comprese quindi anche le piste interpoderali, forestali, agricole, ecc.) di lunghezza superiore a 2 km;

Allegato B (progetti da assoggettare a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)

Si riportano di seguito alcune voci che si ritiene opportuno approfondire a seguito di richieste di chiarimenti pervenute al Servizio valutazione ambientale durante il primo periodo di applicazione della normativa.

Pertanto, come già indicato nelle premesse, anche questa parte delle “Linee Guida” sarà “dinamica” con possibilità di essere implementata e integrata laddove con la prosecuzione dell’applicazione della normativa emerga la necessità di approfondire ulteriormente alcune “voci” presenti nel suddetto Allegato.

2. Industria energetica ed estrattiva, lettera b)

“attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, ivi comprese le risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie”

In questa voce rientrano le istanze volte ai “permessi di ricerca mineraria” (ad. es. permessi di ricerca per le acque minerali);

2. Industria energetica ed estrattiva, lettera f)

“Impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw”

Si precisa che la procedura di Verifica ai sensi dell’articolo 17 va attivata per impianti con potenza compresa fra 100 kW e 1 Mw (per impianti con potenza superiore a 1 Mw va attivata direttamente la procedura di VIA).

2. Industria energetica ed estrattiva, lettera l)

“impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW”

Si precisa che con il termine di potenza installata si intende la potenza nominale media annua dell'impianto.

7. Progetti di infrastrutture,

lettera c) "piste da sci di discesa di lunghezza inclinata superiore a 500 metri o che impegnano una superficie superiore a 1,5 ettari, piste da sci di fondo di lunghezza superiore a 3 chilometri, nonché impianti a fune (funivie e funicolari terrestri), escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri e con portata oraria massima non superiore a 1.800 persone, piste ciclabili di lunghezza superiore a 5 chilometri";

Si precisa che si intendono "nuove" infrastrutture, quindi "nuove" pista da sci alpino, o di fondo, o ciclabili, o comunque tratti di "nuovo realizzo" che superano le soglie quantitative previste dalla legge. Tuttavia, nel caso delle pista da sci di discesa, considerando anche la superficie impegnata, potrebbero essere valutate anche situazioni di allargamento di piste esistenti per superfici che nel complesso superano la soglia indicata.

7. Progetti di infrastrutture,

lettera g) strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 kilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 chilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri;

Sono quindi soggetti a verifica di assoggettabilità i "nuovi" tratti di viabilità (sia essa statale, regionale, comunale, privata, asfaltata o meno, comprese le piste interpoderali, forestali, agricole, ecc.) con lunghezza compresa fra 500 mt. e 2 km.; si sottolinea che, rispetto alla precedente normativa sono sottoposte a verifica di assoggettabilità anche le viabilità di cantiere (quindi a carattere temporaneo), in considerazione degli impatti potenziali delle stesse e delle possibili difficoltà nel recupero ambientale. Per quanto riguarda la viabilità esistente soggetta ad allargamento della carreggiata, la stessa è sottoposta a verifica per tratti superiori a 1 km. (quindi con soglie superiori rispetto alla viabilità "nuova");

7. Progetti di infrastrutture,

lettera k) "edifici di qualsiasi destinazione con volume complessivo superiore a 10.000 metri cubi"

Si precisa che con il termine di *volume complessivo* si intende il volume del fabbricato compreso della parte interrata e comprensivo anche di tutti i locali tecnici e accessori.

8. Altri progetti,

lettera i) cave e torbiere:

Si sottolinea che, rispetto alla precedente normativa seconda la quale era fissate delle soglie, sono ora soggetti a verifica di assoggettabilità tutti i progetti di cave a prescindere dalle loro dimensioni (al fine della suddetta valutazione è importante che il progetto presentato espliciti la conformità o meno con il Piano regionale della attività estrattive in vigore);

8. Altri progetti,

lettere: o) tipografie oltre 5.000 metri cubi; p) impianti di verniciatura oltre 5.000 metri cubi; q) servizi industriali di lavanderia oltre 5.000 metri cubi; r) impianti di produzione e trattamento materiali da costruzione oltre 5.000 metri cubi; s) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici oltre 5.000 metri cubi;

Si precisa che si intendono nuovi impianti per i quali vengono realizzati fabbricati con volumetria superiore a 5.000 metri cubi.

Allegato C

(Criteri per la verifica di assoggettabilità di Piani e programmi, articolo 8)

Il suddetto Allegato indica una serie di “categorie” di criteri che devono essere considerati al fine di valutare l’entità degli effetti sull’ambiente che un P/P soggetto a verifica può comportare.

Il rapporto preliminare deve, pertanto, approfondire i seguenti aspetti:

- A) Caratteristiche del P/P con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) in quale misura è un quadro di riferimento per progetti ed altre attività;
 - b) in quale misura influenza altri P/P;
 - c) la sua pertinenza per l’integrazione delle considerazioni ambientali, per promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - d) problemi ambientali pertinenti al P/P;
 - e) la sua rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente.

- B) Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate:
 - a) probabilità, durata, frequenza, e reversibilità degli effetti;
 - b) carattere cumulativo degli effetti;
 - c) natura transfrontaliera degli effetti;
 - d) rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad esempio in caso di incidenti);
 - e) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - g) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello statale, comunitario o internazionale

Allegato D

(Contenuti della Relazione metodologica preliminare, articolo 9)

Il suddetto documento deve essere presentato contestualmente all’avvio della concertazione di cui all’articolo 9, e deve contenere i seguenti elementi:

- Contesto di riferimento per la procedura di VAS
(valori di riferimento, finalità, obiettivi del P/P, tipologie di intervento, componenti ambientali interessate e individuazione dei possibili effetti ambientali);
- Per il processo di VAS
(definizione dei soggetti che saranno coinvolti nel processo VAS, differenti fasi previste dal processo);
- Definizione dei contenuti e del livello di approfondimento delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
(criteri per l’integrazione delle tematiche ambientali; variabili che definiscono lo scenario di riferimento; criteri per la definizione e valutazione di alternative; fonti dati disponibili e sistema di indicatori per il processo di VAS; modalità per la valutazione complessiva del piano o programma: coerenza esterna e coerenza interna al piano, valutazione della sostenibilità del piano o programma; indicazioni per la progettazione del sistema di monitoraggio del piano o programma);
- Proposta di indice del rapporto ambientale;

- Questionario capace di favorire l'apporto, da parte dei soggetti con competenze ambientali consultati, di pareri e suggerimenti realmente utili per implementare l'elaborazione del Piano.

Allegato E

(Contenuti del rapporto ambientale, articolo 10)

Il suddetto Allegato illustra gli elementi che costituiscono il Rapporto ambientale:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e delle eventuali relazioni con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano o Programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali SIC e ZPS, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) nel caso siano interessati siti individuati come ZPS o SIC, verifica della compatibilità del piano o programma con le finalità conservative dei siti stessi;
- g) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la popolazione, la salute umana, la biodiversità, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- h) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- i) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- j) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli effetti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli effetti e le misure correttive da adottare;
- k) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Allegato F

(Criteri per la verifica di assoggettabilità, articolo 17)

Il suddetto Allegato indica una serie di "categorie" di criteri da prendere in considerazione al fine di valutare l'entità degli impatti sull'ambiente che un progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità può comportare.

- Caratteristiche dei progetti (es. dimensione, cumulo con altri progetti, produzione rifiuti, utilizzo risorse naturali, ecc.);

- Localizzazione progetti (utilizzazione attuale del territorio, tipologie di zone interessate dalle opere);
- Caratteristiche degli impatti (portata dell'impatto, probabilità, durata, frequenza, reversibilità).

Allegato G (Studio preliminare ambientale)

Si tratta di una "Relazione ambientale" che deve essere presentata congiuntamente alla progettazione preliminare (per le verifiche di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17 o di concertazione dello Studio di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 18). e deve avere i seguenti contenuti:

- *Descrizione dell'intervento:* (illustrazione tecnica dell'intervento o dell'opera);
- *Inquadramento delle caratteristiche del territorio:* (descrizione caratteristiche ambientali e territoriali dell'area nella quale si inserisce l'intervento);
- *Modalità di realizzazione:* (con particolare riferimento alla logistica di cantiere, eventuale viabilità di servizio, bilancio scavi-riporti, destinazione materiale di risulta, tipologia macchinari utilizzati, ecc.);
- *Tempi di attuazione:* (stima dei tempi di realizzazione dell'intervento);
- *Stima dei costi:* (illustrazione del costo dell'intervento con il grado di approssimazione consentito dalla progettazione preliminare);
- *Vincoli territoriali e ambientali presenti:* (illustrazione vincoli territoriali e ambientali presenti nella suddetta area (es. vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico, presenza di aree protette, SIC o ZPS) e verifica di compatibilità intervento con strumenti di pianificazione (es. PTP, PRGC, Piani di settore, ecc.);
- *Stima degli impatti e misure di mitigazione:* (l'analisi delle componenti ambientali soggette ad impatto a causa dell'intervento, la valutazione della tipologia ed entità degli impatti potenziali e la determinazione di misure di mitigazione/compensazione volte a evitare, o perlomeno ridurre gli stessi).

Si tratta quindi di una Relazione ambientale più semplificata rispetto allo "Studio di impatto ambientale" vero e proprio (di cui all'Allegato H), e che contiene indicazioni progettuali e valutazioni ambientali proprie di uno stadio di progettazione preliminare.

Allegato H (Studio di impatto ambientale)

Si tratta della "Relazione ambientale" che deve essere presentata congiuntamente alla progettazione definitiva (per l'attivazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 20) e deve avere i seguenti contenuti:

- 1) *descrizione del progetto:*
 - descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali dell'area nella quale si inserisce l'intervento;
 - illustrazione vincoli territoriali e ambientali presenti nella suddetta area (es. vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico, presenza di aree protette, SIC o ZPS) e verifica di

compatibilità intervento con strumenti di pianificazione (es. PTP, PRGC, Piani di settore, ecc.);

- descrizione caratteristiche progetto, con particolare riferimento alle esigenze di utilizzazione del territorio sia in fase di realizzazione che in fase di funzionamento delle opere;
- modalità di realizzazione (con particolare riferimento alla logistica di cantiere, eventuale viabilità di servizio, bilancio scavi-riporti, destinazione materiale di risulta, tipologia macchinari utilizzati, ecc.) e tempi di attuazione (stima in gg. della durata del cantiere);
- descrizione processi produttivi (ovviamente per interventi che prevedono un impatto dovuto al funzionamento delle opere);

2) *alternative prese in esame:*

si sottolinea l'importanza di questo capitolo nel quale devono essere esaminate e illustrate le varie alternative che sono state prese in esame al fine di determinare la soluzione "vincente" di progetto, compresa "l'alternativa 0" che equivale all'assenza di intervento. Devono essere valutate delle alternative progettuali "reali" (nel senso di realizzabili) con un approfondimento dei potenziali impatti ambientali di ciascuna e le "ragioni" della scelta finale;

3) *descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto;*

4) *descrizione dei probabili impatti;*

5) *descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e ove possibile compensare impatti negativi del progetto sull'ambiente:*

I suddetti capitoli rappresentano "il cuore" dello Studio di impatto ambientale, in essi viene sviluppata l'analisi delle componenti ambientali soggette ad impatto a causa dell'intervento, la valutazione della tipologia ed entità degli impatti potenziali e la determinazione di misure di mitigazione/compensazione volte a evitare, o perlomeno ridurre gli stessi. Per quanto riguarda la descrizione delle componenti ambientali si sottolinea l'accezione estesa con cui deve intendersi l'aggettivo "ambientali" comprendendo quindi non solo le caratteristiche "naturalistiche" del territorio in esame (es. suolo, aria, acqua, fauna, flora, ecc.), ma anche le peculiarità derivanti dall'utilizzo antropico dello stesso (popolazione, uso delle risorse, patrimonio architettonico, paesaggistico e archeologico, ecc.).

Nel caso di presenza di SIC o ZPS, e quindi della necessità di effettuare una "valutazione di incidenza" prevista dalla specifica normativa, i suddetti capitoli devono contenere anche le informazioni previste a tal fine (es. descrizione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche per la cui tutela i siti sono stati designati e valutazione dell'incidenza del progetto). A tal proposito, si ricorda, infatti, che il giudizio di compatibilità ambientale finale ricomprende anche la valutazione di incidenza prevista dalla normativa regionale (nelle modalità previste dall'articolo 5, comma 2)

La descrizione degli impatti sulle varie componenti ambientali e la valutazione qualitativa e quantitativa degli stessi possono essere condotte mediante differenti metodologie di analisi, siano esse maggiormente descrittive, oppure basate su confronti ed analisi matriciali.

In ogni caso la normativa pone l'accento sulle rilevanza degli impatti generati dall'esistenza del progetto, dall'utilizzo delle risorse naturali e delle produzioni di sostanze inquinanti e rifiuti.

Per quanto concerne la previsione di misure per evitare (prioritariamente), o perlomeno ridurre gli impatti precedentemente individuati, si sottolinea l'importanza di considerare non solo misure di mitigazione dirette degli impatti ma anche, eventualmente, delle misure di "compensazione" (es. recupero ambientale di alcune aree a fronte di consumo del territorio per la realizzazione delle opere);

6) *analisi costi-benefici:*

Si sottolinea l'importanza di questo capitolo che non deve limitarsi ad una descrizione dei costi dell'opera (che deve in ogni caso essere approfondita considerando il livello di progettazione

definitiva), ma deve sviluppare anche una analisi dei costi “ambientali” e di consumo del territorio derivanti dall’intervento (valutazioni che derivano dai capitoli precedenti) confrontandone i risultati con l’illustrazione dei benefici ottenibili (sia diretti, che indiretti, monetari, ambientali, occupazionali, ecc.);

7) *misure previste per il monitoraggio:*

Come già ricordato, si sottolinea l’importanza del monitoraggio sia in fase di esecuzione delle opere, che in fase di gestione delle stesse al fine di “controllare” ed eventualmente gestire gli impatti ambientali causati dalle stesse. A questo scopo deve contenere indicazioni circa i sistemi messi in atto dal proponente per il monitoraggio dell’opera (es. analisi ambientali effettuate nell’ambito dello sfruttamento idroelettrico di corsi d’acqua come previsto dal Piano di tutela delle Acque; piani di manutenzione delle opere; sistemi di controllo delle emissioni o di produzione di rifiuti da parte di attività produttive, ecc.).

Evidentemente il suddetto capitolo può contenere direttamente le suddette indicazioni, oppure rinviare a specifici documenti allegati.

Il piano di monitoraggio deve prevedere anche indicazioni sulla tempistica di presentazione dei rapporti periodici;

8) *sintesi non tecnica:*

Come indicato dall’articolo 19 si tratta di un documento riassuntivo del progetto e dello studio di impatto che deve consentire un’agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico; il suddetto documento può essere redatto sia come allegato dello Studio di impatto o come documento a se stante.

9) *Indicazioni circa eventuali difficoltà riscontrate nella raccolta dei dati e nella previsione degli impatti.*